



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati

Premessa

Con il D.Lgs. n. 42/2015, come noto, sono state modificate alcune disposizioni in materia di **territorialità IVA**, con particolare riferimento alle **operazioni di commercio elettronico**. In attuazione di tale decreto, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 27.10.2015**, con cui **vengono eliminati gli obblighi di certificazione delle operazioni svolte nei confronti di committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, arte o professione.**

Si segnala che, già in precedenza, per la stessa tipologia di operazioni era stato disposto **l'esonero dall'emissione della fattura.**


Sulla base di tali disposizioni, nel caso in cui un soggetto passivo italiano effettui un'operazione di e-commerce:

- nei confronti di un **privato italiano**, dovrà versare l'IVA in Italia e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta;
- nei confronti di un **privato UE**, dovrà versare l'IVA nello stato UE e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta (sarà in ogni caso tenuto all'identificazione nello stato UE ed all'iscrizione al MOSS);
- nei confronti di un **privato intraUE**, non dovrà versare l'IVA e **potrà beneficiare dell'esonero** dall'emissione di fattura, scontrino e ricevuta.

Di seguito illustriamo, la portata della modifica apportata alle disposizioni IVA in materia di commercio elettronico.


Servizi di commercio elettronico: territorialità

Come anticipato in premessa, l'articolo 1 del DL n. 42/2015 ha modificato le disposizioni in materia di territorialità IVA dei servizi di e-commerce, prevedendo che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, **se rese a committenti non soggetti passivi**, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.




OSSERVA

Di conseguenza, la territorialità IVA di tali servizi **"segue" esclusivamente il luogo di stabilimento del committente**, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Per le **prestazioni di e-commerce gli operatori non residenti** (UE / extra-UE) devono **identificarsi in Italia, salvo che non dispongano di una stabile organizzazione al fine di assolvere l'IVA.**



Specularmente, se tali servizi vengono resi a **privati domiciliati o residenti in altri Stati UE** da parte di **soggetti passivi italiani, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia**, ma **solamente nello Stato UE** del committente. A tal fine l'operatore deve identificarsi nello Stato UE "di consumo" delle prestazioni al fine di assolvere l'IVA in tale Stato.



Si considera effettuata nel paese UE

Qualora tali servizi debbano essere resi nei confronti di **privati extra-UE**, in continuità rispetto a quanto previsto nel periodo antecedente al D.Lgs. n. 42/2015, le relative operazioni **sono da considerare fuori campo IVA**, fatta eccezione per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione utilizzate in Italia.

Prestatore
Residente in Italia

Committente
Residente extraUE

Fuori campo IVA

OSSERVA

Si ricorda che dal 2015 è previsto uno specifico regime speciale denominato **"Mini One Stop Shop" (MOSS)**, che **consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portale web), evitando così l'identificazione in ogni Stato UE "di consumo"**.

La certificazione dei corrispettivi

Come noto, l'art. 1, D.Lgs. n. 42/2015 prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi ai privati che non ne fanno espressa richiesta**. Con il DM 27.10.2015, attuativo delle disposizioni contenute all'articolo 7 del predetto D.Lgs. viene stabilito che **non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni:**

- ✎ *"prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione".*

Pertanto, qualora non venga espressamente richiesta la fattura, il prestatore non dovrà certificare le predette operazioni con scontrino o ricevuta.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Soggetto passivo IVA italiano

Prestazioni e-commerce nei confronti di...

...privato italiano	...privato UE	...privato extra UE
Versamento IVA in Italia	Versamento IVA nello stato UE (identificazione e MOSS)	Fuori campo IVA

Esonero dall'emissione della fattura (salvo richiesta), dello scontrino e della ricevuta

Gli adempimenti previsti dagli altri paesi e l'imposta

Analizzato quanto previsto dalle disposizioni nazionali, di seguito illustriamo le principali informazioni relativa al regime d'imposta e documentale adottato dagli altri paesi UE:

PREVISIONI DEGLI ALTRI PAESI UE				
Stato membro	Applicazione del criterio di utilizzo	Aliquota IVA ridotta	Aliquota IVA ordinaria	Fattura per operazioni nei confronti di privati
Austria	Sì	10% per servizi resi da imprese di broadcasting	20% per altri servizi	No
Belgio	No		21%	No
Bulgaria	No		20%	No*
Croazia	No		25%	Sì**
Cipro	Sì		19%	Sì
Danimarca	No		25%	No
Estonia	No		20%	No
Finlandia	No		24%	No
Francia	No	10% per il broadcasting televisivo 5,5% per e-books e audiolibri 2,1% per i quotidiani in formato elettronico	20% per altri servizi	No**
Germania	Sì		19%	No
Grecia	Sì		23% (16% in casi particolari)	No**
Irlanda	Sì		23%	No
Italia	Sì	4% per e-books	22% per altri servizi	No*

Lettonia	Sì		21%	No*
Lituania	No		21%	Sì***
Lussemburgo	Sì	3% per e-books	17% per altri servizi	No
Malta	No		18%	No
Paesi Bassi	No		21%	No
Polonia	No	8% per ricezioni radio e TV	23% per altri servizi	No*
Portogallo	Sì		23% (22% a Madeira, 18% nelle Isole Azzorre) 23% ovunque per chi opta per il MOSS	No per i soggetti non residenti che optano per il MOSS. Sì per i soggetti residenti
Repubblica Ceca	No		21%	No
Regno Unito	Sì		20%	No
Romania	No		24%	Sì**
Slovacchia	No		20%	No
Slovenia	Sì		22%	Sì
Spagna	Sì		21%	Sì
Svezia	No		25%	No
Ungheria	No		27%	Sì

* La fattura deve essere emessa, se richiesta dal cliente (non applicabile in Polonia per i servizi di telecomunicazione)

** La fattura deve essere emessa in casi particolari e/o può essere necessaria l'emissione di un documento alternativo

*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti